

Tavolo congiunto regionale Agenzia entrate e ODCEC

**Richiesta servizi
essenziali in modalità
semplificata**



Modalità per richiedere i servizi

Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, l'Agenzia delle Entrate ha semplificato le procedure per richiedere alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.

Servizi per i quali è prevista la modalità semplificata:

- Richiesta certificati
- Codice fiscale e tessera sanitaria
- Dichiarazione di successione
- Registrazione atti privati
- Rimborsi fiscali
- Abilitazioni servizi telematici

Modalità: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus-richiesta-servizi-essenziali-in-modalità-semplificata>

Modalità per richiedere i servizi

Le modalità semplificate di richiesta dei servizi sono state raccolte anche in una guida pubblicata sul sito internet della Direzione regionale del Veneto al link <https://veneto.agenziaentrate.it/>

Richiesta certificati

Le imprese possono richiedere i certificati (per esempio, carichi pendenti, residenza fiscale) **tramite pec del soggetto interessato**.

Al messaggio dovranno essere allegati:

- copia della richiesta sottoscritta dal rappresentante legale (o suo delegato) con firma autografa o richiesta con firma digitale
- eventuale documentazione allegata
- copia del documento di identità del richiedente, della delega e del documento d'identità del delegante (le copie dei documenti di identità vanno allegate se la richiesta e la delega sono con firma autografa)
- attestazione di versamento (F24) dell'imposta di bollo - se dovuta - sia per l'istanza che per il certificato, nonché dei diritti (c.d. tributi speciali). In F24 Cod. trib.1538 per i tributi speciali - Cod.tributo 1599 per l'imposta di bollo. (certificato ex art.17-bis d.lgs. 241/97 è esente)

Il certificato, sottoscritto digitalmente, sarà trasmesso all'indirizzo pec utilizzato per la richiesta.

Codice fiscale e tessera sanitaria

La richiesta di attribuzione di codice fiscale/tessera sanitaria ai neonati e **nei casi di comprovata urgenza** può essere trasmessa tramite **pec o e-mail**.

Il messaggio dovrà contenere:

- copia del modello AA4/8 compilato e sottoscritto con firma autografa o il modello firmato digitalmente;
- eventuali documenti a supporto (per esempio, certificato di nascita o dichiarazione di nascita rilasciata dall'ospedale, in quest'ultimo caso il genitore dovrà accertare l'avvenuta iscrizione all'Anagrafe comunale, copia della denuncia di furto o smarrimento)
- copia del documento di identità del richiedente se modello AA4/8 con firma autografa.

Il certificato del codice fiscale/tessera sanitaria, sottoscritto digitalmente dal responsabile dell'ufficio o da un suo delegato, sarà trasmesso all'indirizzo e-mail o pec utilizzato per la richiesta.

Dichiarazione di successione

I termini per la presentazione della dichiarazione di successione sono sospesi dall' 8 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020 (art. 62 primo comma del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18).

Resta fermo l'obbligo per i professionisti di trasmettere le dichiarazioni di successione telematiche per i propri clienti tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Per l'invio delle dichiarazioni integrative, modificative e sostitutive di una precedente dichiarazione presentata in ufficio in modalità cartacea **(modello 4)** i professionisti dovranno utilizzare **esclusivamente il canale Pec**, allegando:

1. Copia scansionata successione
2. Copia doc. id sottoscrittore
3. Copia versamento tributi autoliquidati
4. Documentazione necessaria prevista dal modello
5. Autocertificazione conformità copia dichiarazione e documentazione a originali in possesso e impegno a consegnare i documenti originali in ufficio al termine emergenza sanitaria

Registrazione Atti Privati

I termini entro i quali effettuare la registrazione sono sospesi dall' 8 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020 (art. 62 primo comma del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18).

Resta fermo l'obbligo per i professionisti di trasmettere telematicamente i modelli RLI per i quali hanno preso l'impegno alla presentazione.

Atti Privati - documentazione

Il contribuente che decidesse comunque di richiedere la registrazione di un atto, che per i contratti di locazione deve avvenire tramite i canali telematici, può farlo via e-mail o pec allegando:

1. Copia scansionata atto con firma autografa
2. Copia scansionata modello 69 con firma autografa
3. Copia doc id contribuente
4. Versamento tributi dovuti
5. Autocertificazione conformità copia a originale in possesso e impegno a consegnare originale in ufficio al termine emergenza sanitaria

Il contribuente potrà allegare l'originale dell'atto sottoscritto digitalmente da tutte le parti contrattuali e il modello 69 firmato digitalmente. In questo caso non vanno allegati la copia del doc. identità del contribuente e la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 5) e non sarà dovuta la successiva consegna presso l'ufficio territoriale che ha effettuato la registrazione.

Rimborsi fiscali

Le richieste di rimborso di imposte dirette, IVA o di altre imposte indirette, possono essere trasmesse tramite **e-mail, PEC o raccomandata** inviando la seguente documentazione:

- copia dell'istanza di rimborso sottoscritta con firma autografa o istanza firmata digitalmente
- documenti allegati necessari a dimostrare il diritto al rimborso
- copia del documento di identità del richiedente se istanza con firma autografa.

Le **coordinate bancarie o postali** per l'accredito dei rimborsi possono essere comunicate all'Agenzia:

- tramite i servizi telematici (cassetto fiscale utilizzando le credenziali Fisconline)
- **tramite pec, di uso esclusivo dell'interessato, trattandosi di attività non delegabile.** In questo caso il modello di richiesta **deve essere firmato digitalmente.**

Abilitazione servizi telematici

L'abilitazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline) può essere richiesta attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

In alternativa è possibile inviare il modello di richiesta **firmato digitalmente** in allegato **a un messaggio di posta elettronica certificata (pec)**.

L'indirizzo pec deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da garantire la riservatezza della prima parte del codice pin e della password iniziale che verranno inviati dall'Agenzia.

Emergenza Covid-19

Comunicazioni agli intermediari

Nota prot. 13543 del 26/02/2020:

- Regolamentazione afflusso sale attesa e contingentamento accessi per garantire distanziamento
- obbligo servizi telematici per le competenze informatiche e tecniche dei professionisti, perfettamente in condizioni di avvalersi delle procedure on-line
- Possibilità di recarsi in ufficio solo se impossibile operare telematicamente

Nota prot.17067 del 10/03/2020:

- blocco prenotazioni cup su tutti uffici
- conferma obbligo servizi telematici (per rilevati accessi intermediari in ufficio nonostante raccomandazioni nota del 26/02/2020)
- richiesta pec a ufficio competente per civis negativi

Emergenza Covid-19

Comunicazioni agli intermediari

Nota prot. 20262 del 26/03/2020:

- Chiusura pomeridiana uffici dal 31/03/2020
- Obbligo telematico per intermediari se servizi offerti on-line
- Servizi garantiti al FO: anagrafica, ricezione documenti e abilitazioni fisconline

Nota prot.21493 del 03/04/2020;

- Unica apertura settimanale il mercoledì dalle 9 alle 12
- Nuove modalità di richiesta servizi (scheda allegata) via pec e mail per i contribuenti
- Conferma obbligo telematico per intermediari se servizi offerti on-line
- Servizi garantivi al FO: acquisizione IBAN, abilitazioni fisconline, ricezione documenti-CF-certificati residenza fiscale se urgenti

Emergenza Covid-19

Rapporto con intermediari

Audizione del Direttore Agenzia alla Camera dei deputati – 22/04/2020

*...Indispensabile la collaborazione di tutti gli utenti, contribuenti ed interlocutori professionali (intermediari, professionisti, associazioni di categoria, eccetera) ai quali occorre **chiedere di utilizzare prioritariamente gli strumenti telematici**, recandosi negli uffici solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l'effettiva esigenza.*

È altresì importante che gli interlocutori in possesso di credenziali per l'accesso ai servizi telematici (intermediari, professionisti, società), laddove il servizio richiesto sia già offerto all'interno dell'area autenticata, ne fruiscano secondo tale canale, più rapido per il contribuente ed efficiente per l'organizzazione

Emergenza Covid-19

Segnalazioni uffici

Nell'ottica della reciproca collaborazione, gli uffici veneti hanno recentemente segnalato i seguenti comportamenti di professionisti:

1. Richieste abilitazioni fisconline/acquisizione IBAN con modalità diverse da quelle semplificate indicate dall'Agenzia
2. Richieste in ufficio di apertura casseti fiscali in blocco
3. Autocertificazioni per registrazione atti difformi e comunque senza i dati essenziali previsti
4. Deposito doc per rimborsi iva in ufficio e non via pec.

Nei casi 1, 2 e 3 gli uffici non erogheranno il servizio.

Quesiti e risposte

QUESITO n. 1: in esito alla direttiva della DR del 3 aprile u.s. per i servizi di dichiarazione di successione telematica, dichiarazione di successione cartacea modello 4, registrazione atti privati e registrazione RLI contratti di locazione, si chiede la ragione per la quale una volta proceduto ad inviare i documento secondo la modalità semplificata, si debba provvedere a depositare in originale i documenti presso gli uffici territoriali, una volta conclusa l'emergenza. Si potrebbe evitare la duplicazione dell'adempimento con la certificazione firmata da parte dell'intermediario abilitato che i documenti inviati sono conformi agli originali disponibili presso di lui.

Quesiti e risposte

RISPOSTA: l'art. 11, comma 3, del TUR dispone che «Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma 2 (comma 2: atti pubblici e privati autenticati) deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati più originali, il richiedente può presentarne anche più di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell'art. 16».

(continua)

Quesiti e risposte

Inoltre, l'art. 16, comma 6, dispone che «Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private presentate in un unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme...»

N.B. l'atto originale dovrà essere presentato all'ufficio solo per le registrazioni richieste in ufficio e NON per quelle eseguite telematicamente (mod. RLI telematici)

(continua)

Quesiti e risposte

Per quanto riguarda la dichiarazione di successione l'art. 28 del d.lgs. 346/1990 dispone che «La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.»

N.B. l'atto originale dovrà essere presentato all'ufficio solo per le registrazioni richieste in ufficio e NON per quelle eseguite telematicamente (dichiarazione di successione telematica)

Quesiti e risposte

QUESITO n. 2: in materia di cassetti fiscali, si richiede di confermare la possibilità di procedere all'apertura attraverso la pec dell'intermediario abilitato eventualmente integrandola con la firma certificata da parte del professionista stesso.

RISPOSTA: La delega all'utilizzo del cassetto fiscale deve avvenire secondo le disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/07/2013, così riassunte:

(continua)

Quesiti e risposte

Il contribuente delega l'Intermediario ai fini dell'accesso al Cassetto Fiscale:

- a) comunicando online all'Agenzia i dati della delega, con le funzionalità rese disponibili nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia;
- b) compilando il modello prelevabile dal sito internet dell'Agenzia e consegnandolo presso un ufficio dell'Agenzia;
- c) compilando il modello prelevabile dal sito internet dell'Agenzia e consegnandolo all'Intermediario che, successivamente, provvederà a richiedere l'autorizzazione alla consultazione del Cassetto Fiscale del contribuente attraverso l'apposita funzionalità resa disponibile dal servizio Entratel.

Per le deleghe conferite nella modalità di cui alla lettera c), l'Agenzia, riservandosi di espletare i necessari controlli, invierà un codice al domicilio fiscale del delegante che provvederà a consegnarlo all'Intermediario delegato; questi, inserendolo nell'apposita area nell'ambito del servizio Entratel renderà attiva la delega.

(continua)

Quesiti e risposte

Il recapito del codice “usa e getta” presso il domicilio del contribuente delegante è stato previsto dall’Agenzia delle entrate proprio a tutela della reale volontà del contribuente di autorizzare uno specifico professionista all’accesso dei propri dati anagrafici e fiscali e dunque per **garantire la protezione dei dati di ciascuno da consultazioni non autorizzate dall’interessato.**

(continua)

Quesiti e risposte

A volte accade che per problemi tecnici non arrivi al soggetto delegante il codice c.d. “usa e getta” necessario per attivare la delega, risultando nell’applicativo Abilitazione Servizi Telematici che la delega è “da attivare”.

In questo caso, considerata la delicatezza e riservatezza dei dati, la validazione della **richiesta/autorizzazione della delega al cassetto va comunicata dal delegante esclusivamente dalla sua personale casella PEC** (e non da quella del delegato) senza necessità di recarsi personalmente in ufficio (comportamento concordato in sede di Osservatorio regionale – cfr. verbale riunione del 9/04/2015).

Quesiti e risposte

QUESITO n. 3: in materia di F23 di estendere il versamento online a tutti i codici tributi da pagarsi tramite modello F23. Se tale estensione è di competenza della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, si richiede di inoltrare proposta alla suddetta.

RISPOSTA: il decreto MEF 08/11/2011 (ex art.17, comma 2, lettera h-ter d.lgs.241/1997) ha esteso il sistema di versamento unificato (F24) anche ai pagamenti dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni e ai tributi speciali. Si sta procedendo al graduale abbandono del mod. F23.

(continua)

Quesiti e risposte

Utilizzo F24:

- Registrazione locazioni e affitti immobili- riferimento prv Direttore AE prot.554 del 3/01/2014
- Registrazione successioni – riferimento prv.40892 del 17/03/2016 (obbligo dal 01/01/2017)
- Registrazione start up innovative – riferimento prv Direttore AE prot.115137 del 19/07/2016
- Registrazione atti giudiziari (per gli atti giudiziari emessi dal 23/07/2018) – riferimento prv Direttore AE prot.143035 del 09/07/2018
- Registrazione atti privati – riferimento prv Direttore AE prot.18379 del 27/01/2020 (obbligo dal 01/09/2020 – codici tributo in risoluzione n.9/2020)

Quesiti e risposte

QUESITO n. 4: in materia di attivazione accesso consultazione fatture e corrispettivi per i soggetti per i quali non si hanno i dati della dichiarazione IVA dell'anno precedente, si richiede conferma dell'applicabilità della procedura semplificata con pec dell'intermediario abilitato per quei contribuenti che dovevano presentare personalmente il modulo cartaceo di richiesta presso gli uffici territoriali. La richiesta via pec dovrebbe essere corredata anche di procura di autorizzazione all'invio firmata dal cliente-contribuente.

Quesiti e risposte

RISPOSTA: Con riferimento alla modalità di presentazione del modulo di delega all'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica **non sono state disposte variazioni** rispetto a quelle ordinarie fissate con il Provvedimento del 05 novembre 2018 così come modificate dal provvedimento del 21/12/2018, riportate di seguito.

L'intermediario delegato deve avvalersi prioritariamente del servizio di trasmissione telematica (massivo o puntuale).

Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato dichiarazione Iva nell'anno precedente potrà

- inviare tramite pec il modulo con sottoscrizione autenticata digitalmente e l'ulteriore doc prevista (RM n. 62/E/2019) alla pec della direzione provinciale competente in base al proprio domicilio fiscale ;
- presentare il modulo cartaceo, munito di procura, ad un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

Il delegante può conferire o revocare le deleghe ai servizi di Fatturazione elettronica:

- attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata;
- presentando il relativo modulo ad un qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate

Quesiti e risposte

QUESITO n. 5: in materia di istanze di annullamento in autotutela, si chiede di prevedere, in alternativa al CIVIS (non sempre percorribile per svariati motivi: es. importo chiesto a pagamento) l'invio via PEC all'Ufficio competente con previsione di tempistiche ristrette di evasione pratica.

Quesiti e risposte

RISPOSTA: il «PROTOCOLLO ESECUTIVO PER L'ISTITUZIONE DI UN TAVOLO CONGIUNTO REGIONALE» dell'8/08/2018 prevede tra gli impegni degli ordini provinciali (pagina 6)

- utilizzare i seguenti canali PEC:
 - **dc.sac.controllo_automatizzato@pce.agenziaentrate.it** per richiedere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici esclusivamente nei casi residuali di comunicazioni la cui lavorazione prevede l'allegazione di documenti e per la correzione di modelli di pagamento F24.

Quesiti e risposte

In tutti gli altri casi le richieste vanno inserite nel canale CIVIS


Resta confermato l'invio pec alla DP competente in base al domicilio fiscale del contribuente in caso di risposta civis negativa (nota indirizzata agli intermediari prot.17067 del 10/03/2020)

Il visto di conformità




Il visto di conformità – iscritti Veneto

Veneto 4508 iscritti (30 aprile 2020)



Il visto di conformità – iscritti ODCEC


Ripartizione provinciale (domicilio fiscale)



Il visto di conformità – sollecito rinnovi

Solleciti inviati (per anno d'invio) per rinnovo iscrizione


(tutti gli iscritti al visto di conformità)



*418 relativi a polizze scadute fino al 31/12/2019
94 relativi a polizze scadute nel mese di gennaio 2020

Il visto di conformità – sollecito rinnovi 2020


Feedback ricevuti (tutti gli iscritti al visto di conformità)



*418 relativi a polizze scadute fino al 31/12/2019
94 relativi a polizze scadute nel mese di gennaio 2020

Iscritti ODCEC con polizza scaduta

polizze scadute per data (466)



La differenza dei numeri rispetto ai solleciti inviati, deriva dal fatto che vi sono ancora molte istruttorie in corso per le quali la doc non è corretta o va Integrata.


Il visto di conformità - rinnovo

Per ottenere il **rinnovo** dell'iscrizione nell'elenco dei legittimati all'apposizione del visto di conformità è necessario inviare alla Direzione Regionale territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del professionista:

- l'autocertificazione dei requisiti;
- copia della polizza assicurativa integrale comprensiva di tutte le clausole contrattuali **e della quietanza**;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (eventualmente sostituita da firma digitale su autocertificazione).

Il visto di conformità – l'autocertificazione

- Il professionista **DEVE** dichiarare di effettuare la trasmissione telematica mediante **una** delle modalità indicate in seguito nell'autocertificazione



- in proprio mediante l'apposita abilitazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate;
- tramite una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (come specificato nell'apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 21 del D.M. n. 164/1999)
- tramite l'associazione cui lo stesso appartiene (i cui dati sono specificati nell'apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 21 del D.M. n. 164/1999) ai sensi di quanto previsto al punto 3.1.1 della Circolare 21/E del 4 maggio 2009.

Il visto di conformità – l'autocertificazione

- quale professionista dipendente di una società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni;
- quale professionista dipendente di una società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999;
- quale professionista dipendente di un consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti siano, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

Il visto di conformità – l'autocertificazione

N.B. la scelta delle modalità di trasmissione delle dichiarazioni munite di visto deve essere coerente:

- con le effettive **modalità di svolgimento dell'attività di assistenza fiscale** (es. qualora il professionista abbia in precedenza comunicato di avvalersi di uno studio associato e nell'autocertificazione scelga la trasmissione «in proprio», non potrà più avvalersi dello studio per la trasmissione delle dichiarazioni «vistate»)
- con **l'intestazione della polizza assicurativa** (es. qualora il professionista comunichi di trasmettere le dichiarazioni «in proprio» non può utilizzare la polizza assicurativa stipulata in qualità di contraente dalla società di servizi/S.t.p.)

Il visto di conformità – rinnovi errori formali da evitare

- Inviare documentazione incompleta;
- Inviare il bonifico effettuato per pagare la polizza al posto della quietanza (SERVE LA QUIETANZA);
- Inviare la c.d. scheda di adesione alla proposta di polizza assicurativa (SERVE LA POLIZZA ASSICURATIVA COMPLETA DI QUIETANZA);
- Inviare la documentazione in formato word (SERVE PDF/A+ COPIA DOC. ID O DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE);
- Inviare la documentazione per più professionisti (NECESSARIA UNA PEC PER PROFESSIONISTA anche se facenti parte dello stesso studio/associazione)

Il visto di conformità – errori sostanziali da evitare

- Polizza assicurativa senza la specifica condizione di cui all'art. 22 comma 1 del d.m. 164/1999 (non copre gli eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità)

Il visto di conformità – errori sostanziali da evitare

Utilizzo polizza assicurativa stipulata da società di servizi contabili/S.t.p.:

- il professionista iscritto (o che intende iscriversi) nell'elenco dei legittimati all'apposizione del visto di conformità DEVE detenere la maggioranza assoluta del capitale della società servizi/S.t.p.;
- nel caso in cui il professionista iscritto (o che intende iscriversi) nell'elenco dei legittimati all'apposizione del visto di conformità non possieda la maggioranza assoluta, questa deve essere posseduta da due o più professionisti **iscritti** (o che contestualmente intendono iscriversi) nell'elenco dei legittimati all'apposizione del visto di conformità;

Il visto di conformità – errori sostanziali da evitare

Utilizzo polizza assicurativa stipulata da società di servizi contabili/S.t.p.:

- il professionista iscritto (o che intende iscriversi) nell'elenco dei legittimati all'apposizione del visto di conformità nell'autocertificazione DEVE dichiarare di avvalersi della predetta società per la trasmissione telematica delle dichiarazioni munite di visto di conformità.

Il visto di conformità

Requisiti onorabilità

Art.21 dm.164/1999

Per iscrizione/rinnovo, il professionista deve allegare anche la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, che prevede, tra l'altro di:...

c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entita', alle disposizioni in materia contributiva e tributaria.

Il visto di conformità

Requisiti onorabilità

Circolare n.28/E/2014


Il professionista che rilascia il visto di conformità deve garantire all'Erario, nonché al contribuente che a lui si è affidato, l'onorabilità e la moralità di alto profilo dell'attività posta in essere.

In caso di violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria la Direzione regionale competente dispone la sospensione cautelare dell'attività di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto 31 maggio 1999, n.164.


Iscritti ODCEC con ruoli > 1.000 Euro

Commercialisti e Ragionieri iscritti all'Albo e abilitati al visto di conformità (31/12/2019)	Professionisti con ruoli	%
3.964	338	9%

Iscritti ODCEC con ruoli > 1.000 Euro (31 dicembre 2019)




Iscritti ODCEC che hanno apposto visti nel 2019 senza la preventiva iscrizione



Dati cumulati al netto di eventuali posizioni oggetto di regolarizzazione (solo per soggetti iscritti/cancellati e reinscritti con continuità)


Iscritti ODCEC che hanno apposto visti nel 2020 senza la preventiva iscrizione



Dati aggiornati al 28/04/2020 al netto di eventuali posizioni oggetto di regolarizzazione

Il visto di conformità Controlli dichiarazioni 2020

Il visto di conformità si considera come **NON APPOSTO** (cfr. Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015) quando il professionista che ha apposto il visto di conformità in dichiarazione **NON** risulta iscritto nell'elenco dei legittimati all'apposizione del visto di conformità tenuto dalla competente Direzione Regionale.



- **Contribuente:**

- **RIMBORSO IVA > € 30.000:** obbligo di prestare idonea garanzia;
- **COMPENSAZIONE > € 5.000:**
 - ✓ violazione di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. 471/1997;
 - ✓ sanzione nella misura del 30% dell'importo indebitamente compensato;
 - ✓ recupero degli interessi.

Il visto di conformità

Controlli dichiarazioni 2020

Ris. 99/E del 2019

Obbligo identità soggettiva tra chi appone il visto e chi predispose e trasmette la dichiarazione

- **Art.23 dm. 164/1999:i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili** (ok anche se è contribuente a predisporre e tenere direttamente scritture contabili o società servizi il cui capitale sociale sia detenuto a maggioranza da professionisti, a patto che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista)
- **Art.3, comma 3-bis, dpr.322/1998:i soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisporre delle dichiarazioni... sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.**

Il visto di conformità

Controlli dichiarazioni 2020

Ris. 99/E del 2019

Obbligo identità soggettiva tra chi appone il visto e chi predispone e trasmette la dichiarazione

- Circolare n.21 del 4/05/2009 – punto 3.1.1 la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall'associazione cui lo stesso appartiene
- Circolare n.28 del 25/09/2014 – il contribuente che vuole ottenere il visto di conformità deve esibire al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica dei dati esposti o da esporre in dichiarazione

Il visto di conformità

Controlli dichiarazioni 2020

Ris. 99/E del 2019

Il visto di conformità **NON** si considera validamente rilasciato («**visto infedele**») quando:

- a) il professionista non esegue i controlli di cui all'art. 2, comma 2, del d.m. 164/1999;
- b) il professionista che rilascia il visto risulta **iscritto** nell'elenco dei legittimati all'apposizione del visto di conformità tenuto dalla Direzione Regionale ma **non coincide con il soggetto che ha trasmesso la dichiarazione** (es. professionista che visita dichiarazioni di clienti di altri intermediari o visita dichiarazioni poi trasmesse da altri soggetti - associazione professionale, società di servizi o STP - ad esso non collegati
- c) il professionista trasmette una dichiarazione da lui non vistata.

Il visto di conformità controlli dichiarazioni 2020 Ris. 99/E del 2019

Mediante l'apposizione del visto di conformità il professionista attesta l'esecuzione di determinati controlli e ne risponde direttamente in caso di visto infedele. A garanzia di ciò, pertanto, **tutta la procedura che porta al rilascio del visto di conformità, compresa la trasmissione della dichiarazione vistata deve essere svolta sotto il controllo del professionista iscritto** nell'elenco della Direzione regionale, che è anche **l'unico responsabile in caso di rilascio infedele del visto di conformità.**

Il visto di conformità controlli dichiarazioni 2020 Ris. 99/E del 2019

Visto infedele



- **Professionista:** sanzione ex art. 39 d.lgs. 241/1997 oltre ad eventuali pene accessorie (inibizione facoltà di rilascio del visto, revoca abilitazione *Entratel*);
- **Contribuente:**
 - **RIMBORSO IVA > € 30.000:** obbligo di prestare idonea garanzia;
 - **COMPENSAZIONE > € 5.000:**
 - violazione di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. 471/1997:
 - ✓ sanzione nella misura del 30% dell'importo indebitamente compensato;
 - ✓ recupero degli interessi.